

**(N. 257)**

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(CRAXI)**

**e dal Ministro delle Finanze**

**(VISENTINI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(GORIA)**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(LONGO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1983**

---

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568,  
recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie  
provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comu-  
nali e provinciali

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1983 cessano tutte le gestioni esattoriali — comprese quelle relative alle ricevitorie provinciali — confermate sino a tale data per effetto del disposto dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, o comunque conferite sia d'ufficio sia alla Società esattorie vacanti ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 524.

Da tempo la introduzione del metodo della autoliquidazione con versamento tramite le aziende di credito ha evidenziato la possibilità di semplificare le modalità dei servizi della riscossione contenendone i costi.

Le iniziative intraprese durante la VII e la VIII legislatura per una profonda revisione del sistema della riscossione hanno dato luogo ad un lungo ed approfondito dibattito, certamente proficuo, ma di intensità tale che non si è ancora esaurito ed ha imposto — anche per effetto della interruzione della VIII legislatura — riflessioni ed approfondimenti di non lieve portata.

Il Governo, nella constatazione della necessità di una riforma incisiva che operi, nella fase della riscossione, coordinatamente alla ristrutturazione della Amministrazione finanziaria e alla redazione dei testi unici nella materia tributaria, ha in fase di avanzata rielaborazione un disegno di legge che detta una nuova disciplina dei servizi di riscossione delle imposte, per tener conto sia delle indicazioni emerse nei dibattiti parlamentari svoltisi in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge (atto Camera n. 1945 - VII legislatura; atto Camera n. 1447 - VIII legislatura) sia degli importanti contributi successivamente espressi dal Consiglio superiore di finanza, dalle parti interessate, dalle organizzazioni dei lavoratori del settore e da studiosi.

Peraltro, il Governo, preoccupandosi di assicurare tempestivamente la continuità

della riscossione dei tributi, ha presentato al Parlamento in data 5 ottobre 1983 un disegno di legge (atto Senato n. 205) che dispone la proroga per un anno delle gestioni esattoriali e che è già stato esaminato dalla Commissione finanze e tesoro. L'impegno del Parlamento per l'esame di altri importanti provvedimenti e la constatata impossibilità di ottenere l'approvazione del disegno di legge entro i ristretti tempi tecnici occorrenti per l'espletamento delle procedure necessarie per affidare d'ufficio le esattorie i cui titolari non intendano avvalersi della proroga, impongono necessariamente il ricorso alla decretazione di urgenza. In tal modo si conferisce certezza, in una fase procedimentale così delicata, circa la necessità che un servizio di primaria importanza, qual è quello che assicura allo Stato la riscossione delle imposte, non venga a cessare prima che il nuovo disegno di legge sulla revisione del sistema della riscossione sia definitivamente messo a punto ed abbia esaurito l'iter dell'approvazione parlamentare, divenendo così legge dello Stato.

Il provvedimento in rassegna non significa quindi abdicazione o rinuncia alle finalità tanto efficacemente espresse nelle relazioni accompagnatrici dei citati disegni di legge, ma piuttosto esprime una valutazione che appare realistica e seria: garantire per l'immediato lo svolgimento dei servizi di riscossione e consentire al dibattito parlamentare, che certamente si aprirà sulle indicazioni recate dal disegno di legge di riforma, quello spazio ampio che l'importanza del tema richiede e che il Parlamento è in grado di assicurare.

Il testo del decreto-legge, rispetto a quello del ricordato disegno di legge (atto Senato n. 205), contiene due modifiche: la prima riguarda la disposizione interpretativa già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge e che non viene riprodotta nella considerazione che

manca il requisito della urgenza costituzionalmente necessario; la seconda consiste nell'accoglimento, mediante l'integrazione dell'articolo 3, dei suggerimenti della 6<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Il decreto-legge, di cui si chiede la conversione in legge, consta di quattro articoli.

Con l'articolo 1 viene disposta la proroga sino al 31 dicembre 1984 delle gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori. Come è noto, il decennio di appalto 1964-1973 di tali esattorie e ricevitorie venne prorogato di un anno per effetto del disposto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Entro il termine del 31 dicembre 1973 gli esattori potevano chiedere al prefetto di essere ancora confermati nella gestione delle esattorie per il periodo 1975-1983. Ovviamente non tutti i soggetti interessati richiesero la conferma nella gestione e, peraltro, il Ministro delle finanze, per ragioni riguardanti il miglior rendimento o il miglior funzionamento del servizio, in taluni casi, dispose che non si fosse fatto luogo alla conferma dell'esattore; infine taluni esattori presentarono domanda di risoluzione. In queste ipotesi l'Amministrazione provvede con il conferimento d'ufficio delle esattorie e — allorchè venne approvata la legge 4 agosto 1977, n. 524 — con il collocamento delle esattorie vacanti alla Società esattorie vacanti.

Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali così confermate o conferite ed i relativi rapporti contrattuali cesseranno il 31 dicembre 1983 e l'articolo in rassegna ne dispone, come si è detto, la proroga fino al 31 dicembre 1984. La stessa accezione concettuale di proroga implica che l'ulteriore periodo di gestione è caratterizzato dalla medesima disciplina del periodo di gestione in corso. In particolare, per quanto riguarda gli aggi, essi restano determinati nella misura attualmente spettante. Per quanto riguarda gli aggi della riscossione mediante ruoli, essi non possono superare il 6,72 per cento pure a seguito

delle revisioni consentite dal settimo comma dell'articolo 31 del decreto n. 603 del 1973 (se fra gli anni 1975 e 1978 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore sono aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio è stato ridotto in proporzione al maggior aumento, ma la riduzione non può aver ecceduto il 20 per cento dell'aggio attribuito in sede di provvedimento confermativo della gestione; se al contrario fra gli stessi anni 1975 e 1978 l'incremento delle entrate affidate in riscossione all'esattore è stato inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio è stato aumentato fino al 20 per cento di quello attribuito in sede di provvedimento confermativo della gestione). Per quanto riguarda l'aggio per versamenti diretti, esso è invece determinato nella misura pari al 60 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

Le disposizioni dell'articolo 2 attribuiscono agli esattori ed ai ricevitori provinciali la facoltà di rinunciare ad avvalersi della proroga e stabiliscono le modalità ed il termine per manifestare la rinuncia in modo certo: a tal fine si richiede la notifica dell'atto di rinuncia. Va però osservato che i titolari di più gestioni esattoriali non possono rinunciare alla proroga di una sola delle gestioni in quanto la rinuncia ha effetto per tutte le esattorie gestite dal rinunciante, in modo da evitare sia comportamenti ispirati a meri intenti speculativi sia un maggior aggravio gestionale per la Società esattorie vacanti. Per quanto riguarda le esattorie e le ricevitorie il cui titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia, deve essere sperimentato il procedimento di affidamento di ufficio nei modi normali; se le esattorie in questione non possono essere collocate di ufficio, le stesse debbono essere conferite alla Società esattorie vacanti costituita proprio allo scopo di gestire

quelle non potute collocare secondo le norme ordinarie contenute nel testo unico 15 maggio 1963, n. 858.

Va ora osservato che, in considerazione della circostanza che debbono essere conferite alla Società esattorie vacanti le esattorie per le quali non può essere effettuato il conferimento d'ufficio e quindi anche quelle decentrate ed isolate i cui costi di gestione sono particolarmente rilevanti, si è ritenuto opportuno stabilire che esse possono essere trasferite dalla predetta Società a istituti o aziende di credito che ne facciano richiesta. In tal modo, insieme al contenimento dei costi di gestione e alla contemporanea diminuzione degli interventi finanziari per il ripianamento del bilancio della Società esattorie vacanti, si potrà ottenere anche l'utilizzo di esperienze e di organizzazioni di soggetti qualificati, già sperimentati nelle gestioni del servizio esattoriale. In tal senso provvede il terzo comma dell'articolo 2, il quale appunto stabilisce che, con decreto del Ministro delle finanze, può essere disposto il trasferimento di gestioni, affidate alla Società esattorie vacanti, a istituti e aziende di credito titolari di altre esattorie. Ovviamente è richiesto il consenso della Società stessa e la misura dell'aggio è determinata nei confronti del nuovo esattore nelle misure richiamate nell'articolo 1 e più sopra illustrate.

L'articolo 3 contiene una serie di disposizioni meramente consequenziali rispetto alla proroga disposta con l'articolo 1.

In primo luogo viene stabilita la proroga al 31 dicembre 1984 della convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. Tale norma rientra nel quadro delle disposizioni che tendono ad assicurare la continuità dei rapporti istituzionali e convenzionali in corso. In secondo luogo l'articolo in rassegna adegua, nei confronti degli esattori titolari di gestioni esattoriali prorogate per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 e di quelli nei confronti dei quali è avvenuto il conferimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, al mutato dato temporale (anno 1984) la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 di-

cembre 1977, n. 954, che dovrà regolare, ovviamente, anche l'anno 1984. Tale previsione normativa, dopo aver stabilito che l'esattore ha diritto ad una integrazione d'aggio, a carico del bilancio dello Stato, qualora nell'anno 1978, o in ciascuno dei successivi, percepisca un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-1976 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata sul medesimo triennio 1974-1976, dispone che per l'anno 1983 (nella previsione che questo fosse l'anno di scadenza della gestione esattoriale) la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale è pari a quella applicata per l'anno 1982. Nelle ipotesi in cui le gestioni esattoriali si protraggano, per effetto del presente provvedimento, oltre l'anno 1983, appare logico disporre che per l'eventuale integrazione di aggio per l'anno 1983 venga applicata la surricordata disciplina generale (riferimento alla percentuale dell'aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata nel triennio 1974-1976) mantenendo per l'anno 1984 (l'ultimo del nuovo periodo prorogato di gestione) il meccanismo già previsto per l'anno 1983 (riferimento alla percentuale dell'aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale applicata per il solo anno precedente). Analogamente viene disposto agli effetti della rivalutazione degli importi in cui è dovuta la integrazione d'aggio.

Inoltre, in accoglimento del suggerimento della 6<sup>a</sup> Commissione del Senato, si è stabilito che ai fini del calcolo dell'indennità da corrispondere nell'anno 1984 agli esattori ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954 — in alternativa all'integrazione d'aggio — debba farsi riferimento al costo del personale dipendente dalle esattorie effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983. La norma ha l'evidente scopo di limitare le assunzioni di personale da parte degli esattori e di evitare ingiustificati oneri a carico dello Stato, at-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

teso che, ai fini del calcolo della suddetta indennità, è determinante il costo del personale e, quindi, quanto più elevato è il numero dei dipendenti dell'esattore tanto più alto sarà l'importo dell'indennità che gli compete.

Vengono altresì adeguati i riferimenti temporali contenuti nell'articolo 35 del decre-

to n. 603 del 1973, i quali si esaurivano con il richiamo all'anno 1983, nella previsione che in tale anno venissero a cessare tutte le gestioni esattoriali.

L'articolo 4 infine dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali.

*Decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 ottobre 1983.*

**Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 524;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni delle esattorie e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalità previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonchè quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti.

2. La gestione delle esattorie conferite alla Società esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, è prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984.

3. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

#### Articolo 2.

1. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo precedente debbono notificare, entro il 10 novembre 1983, a mezzo ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'intendente di finanza, atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite al rinunciante.

2. Le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare si è avvalso della facoltà di rinuncia alla proroga possono essere conferite d'ufficio per l'anno 1984 con aggio non superiore a quello determinato ai sensi delle disposizioni richiamate nel primo comma dell'articolo 1. Se il conferimento d'ufficio non può essere effettuato entro il 30 novembre 1983, le stesse devono essere conferite alla Società esattorie vacanti di cui alla legge 4 agosto 1977, n. 524.

3. Con decreto del Ministro delle finanze la gestione di esattorie conferite alla Società esattorie vacanti può essere trasferita, previo assenso della Società stessa, ad istituti ed aziende di credito titolari di altre esattorie che ne facciano richiesta. In tal caso la misura dell'aggio non può superare quella richiamata nel primo comma dell'articolo 1.

#### Articolo 3.

1. La convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli approvata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, con il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 10 maggio 1975, è prorogata fino al 31 dicembre 1984.

2. Nei confronti degli esattori le cui gestioni sono prorogate per effetto dell'articolo 1 e nei confronti degli esattori cui sono state conferite gestioni esattoriali a norma del secondo comma dell'articolo 2, la integrazione d'aggio per l'anno 1983 è calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1984 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà pari a quella applicata per l'anno 1983; per l'anno 1984 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'articolo 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1983.

3. Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

4. Il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « I riferimenti al decennio esattoriale contenuti nelle disposizioni del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, si intendono fatti per il decennio 1964-73 al periodo 1964-74 e per il decennio 1974-83 al periodo 1975-84 ».

#### Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1983.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI